



**FONDO PENSIONE**  
**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

# **Familiari fiscalmente a carico**

## **Regolamento recante le modalità di adesione e contribuzione al Fondo**

*(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 12 novembre 2020)*



### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 7 dello Statuto, definisce le modalità di adesione al Fondo per i familiari fiscalmente a carico degli iscritti (questi ultimi di seguito "*iscritti principali*") e tutti gli eventi riguardanti la partecipazione allo stesso.

### **Articolo 2 - Definizione di familiare fiscalmente a carico**

Sono familiari fiscalmente a carico i soggetti individuati come tali nel tempo dalla normativa tributaria.

### **Articolo 3 - Adesione del familiare fiscalmente a carico**

L'adesione del familiare avviene compilando il "**Modulo di adesione familiari fiscalmente a carico**" (Allegato 1) e può essere contestuale all'adesione al "Fondo" dell'*iscritto principale*, ovvero essere richiesta in un momento successivo.

Il modulo deve essere sottoscritto dall'*iscritto principale*, nonché dal familiare a carico (se maggiorenne) o dal soggetto esercente la potestà o la tutela (se il familiare è minorenni o incapace); il modulo e gli allegati devono essere inviati al Fondo via e-mail, all'indirizzo [adesioni@fondopensionemps.it](mailto:adesioni@fondopensionemps.it), unitamente a copia dei documenti di identità dei soggetti coinvolti.

Al modulo di adesione deve essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'*iscritto principale*, dalla quale risulti la qualifica di familiare fiscalmente a carico del soggetto di cui si intende perfezionare l'adesione al Fondo (Allegato 2).

La posizione del familiare fiscalmente a carico è autonoma e distinta da quella dell'*iscritto principale*. Essa è destinataria di tutte le previsioni ordinarie del Fondo, in quanto compatibili.

Il codice di accesso all'Area Riservata internet, riportato sulla lettera di benvenuto, viene inviato ai recapiti indicati sul modulo di adesione; se il familiare fiscalmente a carico è minorenni, il soggetto che esercita la potestà genitoriale è responsabile della loro conservazione e l'accesso alla relativa Area Riservata è consentito esclusivamente per la consultazione dei dati.

L'adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### **Articolo 4 - Esclusione dall'elettorato attivo e passivo**

L'adesione al Fondo da parte del familiare fiscalmente a carico non comporta l'assunzione della qualifica di iscritto al "Fondo"; resta fermo il riconoscimento in capo al medesimo delle prerogative e dei diritti previsti dalla normativa vigente per tali soggetti, con esclusione di diritti e competenze in ordine all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale



## **Articolo 5 - Contribuzione**

L'ammontare della contribuzione in favore dei familiari fiscalmente a carico od effettuata da questi ultimi è libera nel rispetto del tetto massimo del 15% della RAL dell'*iscritto principale*.

L'importo minimo di ciascun versamento contributivo non può essere inferiore a **Euro 50**.

I versamenti contributivi possono essere effettuati mediante bonifici una tantum o tramite Servizio SDD Finanziario (Sepa Direct Debit finanziario).

I **bonifici una tantum** possono essere effettuati purché sia già stata perfezionata l'adesione al Fondo, quindi successivamente alla ricezione della lettera di benvenuto, nel rispetto delle seguenti indicazioni riportate nelle istruzioni e avvertenze per versamenti una tantum (Allegato 3):

- E' possibile effettuare versamenti una tantum tramite bonifico in ogni periodo dell'anno.
- Il Fondo dispone l'investimento della cifra ricevuta in versamento con la prima quota utile successiva al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
  - acquisizione di notizia certa dell'avvenuto accredito sui conti del Fondo;
  - abbinamento dell'importo accreditato alla posizione previdenziale su cui investire; a tal fine è necessaria la compilazione della causale secondo le regole stabilite utili a risalire ai dati anagrafici dell'iscritto, noti al Fondo.

Ai versamenti arrivati al Fondo con una causale che non permette di indicare univocamente la posizione destinataria verrà attribuito il primo valore quota utile successivo all'identificazione dei dati anagrafici.

Per dell'attivazione del **versamento tramite SDD** il soggetto che si impegna ad effettuare i versamenti periodici deve inviare al Fondo, unitamente al modulo di adesione o successivamente, la copia dell'apposito "Modello SDD" (Allegato 4) compilato e firmato.

Nel modello devono essere indicati la periodicità e l'ammontare dei versamenti; l'attivazione del versamento tramite SDD avviene dal mese successivo alla decorrenza dell'adesione ovvero all'invio del modulo se non contestuale.

I versamenti effettuati a mezzo SDD assumeranno valuta pari al 10° giorno lavorativo del mese del periodo di riferimento prescelto dall'iscritto. Resta facoltà del Fondo apportare modifica alla data di incasso del SDD.

Le quote sono attribuite con la prima valorizzazione utile successiva all'incasso della rata SDD.

La variazione di periodicità e/o di importo dei versamenti periodici è comunicata al Fondo mediante la sottoscrizione di un nuovo modello SDD, da inviare al via e-mail



all'indirizzo [disposizioni@fondopensionemps.it](mailto:disposizioni@fondopensionemps.it), unitamente alla copia del documento di identità del soggetto che effettua i versamenti.

#### **Articolo 6 - Deduzione dei contributi**

La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico (nel limite di capienza del reddito minimo previsto come fiscalmente a carico, dalla normativa vigente) e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, a quello cui questo risulta a carico per la parte restante non dedotta, ma sempre nel limite di € 5.164,57 (cui concorrono gli ulteriori contributi deducibili dal soggetto che ha a carico il familiare).

#### **Articolo 7 - Perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico e cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto principale**

In caso di perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico o di cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto principale presso una delle aziende associate al Fondo, l'iscritto familiare a carico può mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, sia in assenza di contribuzione, sia incrementandola con il proseguimento del piano contributivo.

Il familiare che perda la qualifica di "soggetto fiscalmente a carico", in caso di assunzione presso un datore di lavoro, ha la possibilità, previa specifica richiesta al Fondo, di destinare a quest'ultimo il proprio TFR.

La perdita del requisito di familiare fiscalmente a carico deve essere comunicata tempestivamente al Fondo, compilando adeguatamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2).

#### **Articolo 8 - Operatività e comunicazioni al Fondo**

L'operatività e le comunicazioni al Fondo (variazione recapiti e dei beneficiari, segnalazione contributi non dedotti, switch, richieste di anticipazioni, di riscatto e di prestazione, ecc.) si effettuano utilizzando le specifiche funzioni disponibili nell'Area Riservata.

In caso di aderente minorenni, deve tuttavia essere utilizzata la specifica modulistica cartacea da richiedere al Fondo, tramite i canali di assistenza previsti nei Contatti del sito [www.fondopensionemps.it](http://www.fondopensionemps.it); sulle richieste deve essere necessariamente apposta la firma di chi esercita la potestà genitoriale e, per eventuali disinvestimenti (es. anticipazioni), acquisita anche l'autorizzazione del giudice tutelare.

#### **Articolo 9 - Anticipazioni - Riscatto e trasferimento - Prestazioni**

La liquidazione delle richieste degli aderenti avviene nel rispetto delle disposizioni richiamate dallo Statuto e del Documento sulle Anticipazioni del Fondo.

Nel caso di soggetto minorenni o sottoposto a tutela, le richieste a valere sulla posizione dell'iscritto familiare a carico possono essere richieste dal genitore esercente la potestà o dal tutore, solo previa autorizzazione del giudice tutelare, ad esclusione dell'anticipazione per spese sanitarie in favore dell'iscritto familiare a carico.

#### **Articolo 11 - Norme finali**

Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.